

**REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
DEL CENTRO STORICO DI CASTELNUOVO MAGRA (SP)**

(Approvato con deliberazione del C.C. n. ... del ...)

ART. 1 Oggetto e finalità

ART. 2 Individuazione della ZTL e dei relativi varchi di accesso

ART. 3 Circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL)

ART. 4 Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici

ART. 5 Tipologie di autorizzazione al transito nella ZTL

ART. 6 Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone invalide

ART. 7 Operazioni di carico e scarico delle merci

ART. 8 Veicoli a propulsione elettrica

ART. 9 Veicoli diretti a strutture ricettive

ART. 10 Altre circostanze di necessità

ART. 11 Sosta all'interno della ZTL

ART. 12 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

ART. 13 Procedura speciale per il rilascio di autorizzazioni temporanee di durata oraria

ART. 14 Tariffe delle autorizzazioni al transito nell'ambito della ZTL

ART. 15 Sanzioni

ART. 16 Abrogazioni

ART. 17 Entrata in vigore e periodo transitorio

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL) individuata e delimitata dalla Giunta Comunale, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 1 voce 54 del D.Lgs. 30.04.1992 n°285, Codice della Strada, per Zona a Traffico Limitato (ZTL) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o particolari categorie di utenti e di veicoli.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

ART. 2 Individuazione della ZTL e dei relativi varchi di accesso

La zona a traffico limitato, di seguito definita ZTL, ricomprende il Centro Storico di Castelnuovo Magra e precisamente le seguenti strade:

- Piazza Giuseppe Garibaldi;
- Piazza Matteotti (Querciola);
- Via Cesare Battisti;
- Via Dante Alighieri (inclusi vicoli e volti);
- Via dei Bianchi (inclusi vicoli e volti).
- Via Gramsci;
- Via Roma (inclusi vicoli e volti);
- Via Sottoportici (inclusi vicoli e volti);
- Via Vittorio Veneto (inclusi vicoli e volti);

I varchi di accesso alla ZTL sono individuati presso:

- A. incrocio via Dante Alighieri/via Tra le Mura (al termine della sopraelevata);
- B. loc. Borghetto, incrocio piazza Garibaldi/via Provinciale (presso ristorante "Armanda").

Art. 3 Circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL)

1. La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni.
2. Le autorizzazioni consentono di accedere nella zona a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni non consentono la sosta dei veicoli all'interno della ZTL, fatta eccezione per gli spazi a ciò appositamente destinati.
4. Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità oraria, giornaliera, mensile o annuale, eventualmente rinnovabile.
5. Le autorizzazioni consistono in contrassegni o badge da installarsi all'interno dei veicoli in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
6. In corrispondenza delle vie di accesso alla ZTL sono installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a norma dell'articolo 7, comma 133 bis della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. All'interno della ZTL vige il limite massimo di velocità di 20 km/h.

Art. 4 Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici

1. Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Tale sistema consente di:
 - a. rilevare ogni veicolo che transita dal varco;

- b. acquisire la targa del veicolo in transito;
 - c. confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati distinte per giorni e orari memorizzate in un data base;
 - d. inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.
3. Il Comando di Polizia Locale, è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista.
4. L'inserimento delle targhe nel database del sistema spetta al Comando di Polizia Locale.

Art. 5 Tipologie di autorizzazione al transito nella ZTL

1. Ai fini di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della ZTL possono circolare con autorizzazione a validità variabile di uno o tre anni, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

a) Residenti – autorizzazione triennale

Residenti anagrafici nelle varie vie comprese all'interno della zona a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così definita dal comma 3 del precedente art. 1, dei componenti la famiglia. Sono equiparati ai soggetti di cui sopra le persone dimoranti all'interno della ZTL, non residenti nel Comune di Castelnuovo Magra. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la maggior parte dell'anno in un'abitazione all'interno della ZTL, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

Per ciascuno dei soggetti di cui alla presente lettera a) possono essere rilasciate fino ad un massimo di due autorizzazioni.

b) Titolari di abitazioni o altre unità immobiliari – autorizzazione annuale

Non residente anagrafici, proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi. Proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di altre unità immobiliari destinate ad uso diverso e regolarmente fruite. Per ciascuno dei soggetti di cui alla presente lettera b) possono essere rilasciate fino ad un massimo di due autorizzazioni.

c) Esercenti, commercianti, artigiani, imprese e studi professionali – autorizzazione annuale

Agli esercenti, commercianti, artigiani, titolari di ditte o imprese e professionisti con sede o studio ubicati all'interno della ZTL, può essere concesso un permesso per ogni veicolo intestato alla ditta e fino ad un massimo di un ulteriore permesso intestato al titolare.

d) Esercenti professioni sanitarie – autorizzazione annuale

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie, i medici che abbiano ambulatorio o propri assistiti all'interno della zona a traffico limitato, compresi i pediatri convenzionati, nonché i medici veterinari operanti sul territorio.

e) Servizi di Pronto Intervento – autorizzazione annuale

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali che operano regolarmente all'interno della ZTL può essere rilasciata una sola autorizzazione.

f) Attività ricettive – autorizzazione annuale

Attività ricettive di qualunque natura (bed and breakfast, affittacamere, locande, ecc.) possono richiedere due autorizzazioni ad uso di eventuali dipendenti ed una autorizzazione complessiva ad uso della clientela, con l'obbligo di comunicare i dati relativi al transito dei clienti con modalità che verranno direttamente comunicate ai gestori dal Comando di Polizia Locale.

g) Trasporti funebri – autorizzazione annuale

Ditte operanti nel settore dei servizi funebri che erogano regolarmente i propri servizi all'interno della ZTL Ad ogni ditta possono essere rilasciate un massimo di due autorizzazioni.

2. Possono circolare con autorizzazione temporanea di validità giornaliera, mensile o annuale le seguenti categorie di utenti:

a) Imprese edili

Imprese edili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di attività debitamente autorizzata. Il numero dei veicoli autorizzabili sarà valutato dall'Ufficio di Polizia Locale in ragione dell'attività da effettuare.

b) Altre categorie di utenti

Soggetti diretti ad attività commerciali o altre attività economiche per operazioni di carico e scarico al di fuori della fascia oraria di cui all'art. 5 e altri soggetti per necessità documentabili legate ad immobili o persone presenti nell'area della ZTL

4. Possono circolare liberamente nell'area della ZTL, senza necessità di munirsi di autorizzazione:

a) Forze dell'ordine e altre categorie

All'interno della ZTL, possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Forestale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso, gli scuolabus, relativamente agli itinerari per garantire il servizio di trasporto scolastico, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, i veicoli delle Poste Italiane e i veicoli destinati alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. I velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Art. 6 Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone invalide

1. Gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, munite del regolare contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, possono circolare nella ZTL previa registrazione presso il Comando di Polizia Locale, il quale provvederà a rilasciare specifica autorizzazione con validità pari al periodo indicato nel contrassegno.

Art. 7 Operazioni di carico e scarico delle merci

1. È possibile accedere alla ZTL per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci da e per abitazioni private, esercizi commerciali e altre ditte e attività, nella fasce orarie comprese tra le ore 9:30 e le ore 12:30 e tra le 15:30 e le 17:30 di tutti i giorni, feriali e festivi, senza necessità di munirsi di autorizzazione.
2. Nelle fasce orarie di cui al precedente comma 1 è possibile accedere alla ZTL esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico con termine dell'attività entro la fascia oraria indicata. È in ogni caso vietata la sosta dei veicoli, sia all'interno che all'esterno degli spazi a ciò destinati.
3. Casi particolari che non consentono l'effettuazione delle operazioni nelle modalità di cui ai commi precedenti, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art.3 comma 2 lett. c) secondo la procedura di cui al seguente articolo 10.

Art. 8 Veicoli a propulsione elettrica- motocicli

Alle auto ed ai ciclomotori a propulsione elettrica sono rilasciati permessi di transito e sosta per ogni veicolo, anche in riferimento al servizio di ricarica presente in piazza Matteotti (Querciola).

Art. 9 Veicoli diretti a strutture ricettive

1. I veicoli diretti alle strutture ricettive sono autorizzati a transitare previo rilascio di permesso, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera f).
2. I gestori delle strutture ricettive trasmettono l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio della Polizia Locale.

Art. 10 Altre circostanze di necessità

L'Ufficio di Polizia Locale, preposto al rilascio dei permessi, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Art. 11 Sosta all'interno della ZTL

1. Fatti salvi specifici tratti vietati, il possesso delle autorizzazioni di accesso alla ZTL, previste all'art. 5, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, consente la sosta nella suddetta area negli spazi individuati.
2. I residenti muniti del contrassegno ZTL possono usufruire delle aree di sosta loro riservate di seguito elencate:
 - i. Piazza Matteotti (Querciola) e rampe di accesso, negli spazi individuati nella planimetria allegata, così come contrassegnati a terra dalle apposite borchie in ottone;
 - ii. Via Cesare Battisti (Casamento), negli spazi individuati nella planimetria allegata, così come contrassegnati a terra dalle apposite borchie in ottone;
 - iii. Piazza Garibaldi (Borghetto), negli spazi individuati nella planimetria allegata, così come contrassegnati a terra dalle apposite strisce gialle.
 - iv. Via Dante, ingresso Centro Storico, negli spazi individuati nella planimetria allegata, così come contrassegnati a terra dalle apposite strisce gialle.

Art. 12 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per la circolazione all'interno della ZTL, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale, Ufficio di Polizia Locale, apposita domanda, contenente:
 - Dati anagrafici del richiedente;
 - Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo;
 - Eventuale indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
 - Tipo e targa del veicolo;
 - Copia integrale di un documento di identità valido;
 - Eventuali allegati che documentino il diritto al rilascio del permesso.
2. In caso di nucleo familiare deve essere presentata una domanda per ogni componente intestatario di veicoli, indicando preferibilmente, tra gli utilizzatori, tutti coloro che anche saltuariamente utilizzano il veicolo.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, previa istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo e fatte salve tutte le eventuali integrazioni documentali che si ritenesse opportuno richiedere.
4. Ogni variazione riguardante le autorizzazioni rilasciate, quali la modifica dei veicoli o degli utilizzatori, nonché la cessazione del diritto ad ottenere l'autorizzazione, devono essere comunicati

per iscritto all'Ufficio Polizia Locale entro sette giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento.

Art. 13 Procedura speciale per il rilascio di autorizzazioni temporanee di durata oraria.

1. I soggetti di cui all'art. 5 comma 2 lettera b), che devono recarsi esclusivamente presso ditte o esercizi commerciali all'interno della ZTL, per necessità motivate, non prevedibili, e che necessitano un transito pari o inferiore a 6 ore, possono usufruire di un'autorizzazione temporanea oraria speciale, comunicando il nominativo del conducente, la marca e il modello del veicolo e il numero di targa al titolare, o suo delegato, della ditta o dell'esercizio commerciale presso il quale si reca.
2. Il titolare della ditta o dell'esercizio commerciale di cui al comma precedente deve comunicare per iscritto all'Ufficio Polizia Locale, anche a mezzo posta elettronica, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al transito, i dati del titolare dell'autorizzazione temporanea, completi di marca, modello e targa del veicolo, nonché della motivazione per la quale è avvenuto il transito.
3. L'Ufficio Polizia Locale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, valuta la motivazione riportata e può richiedere al titolare della ditta o dell'esercizio commerciale ulteriore documentazione integrativa a giustificazione dell'improrogabilità e della non prevedibilità del transito. L'autorizzazione, seppur in forma tardiva, è in ogni caso sottoposta all'insindacabile giudizio del Responsabile del Settore Vigilanza.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo non permette, in ogni caso, la sosta del veicolo nell'area della ZTL, né all'interno né all'esterno degli spazi a ciò destinati.

Art. 14 Tariffe delle autorizzazioni al transito nell'ambito della ZTL

Le tariffe delle autorizzazioni al transito nell'ambito della ZTL, di cui all'art. 5 del presente regolamento, sono sottoposte a tariffazione come da apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 15 Sanzioni

1. L'utilizzo dell'autorizzazione implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, chiunque utilizzi in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, contrassegni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento, incorre nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all'interno della ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/autorizzazione.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, le autorizzazioni verranno immediatamente ritirate dagli Agenti preposti al controllo e trasmesse all'Ufficio Polizia Locale, che provvederà alla revoca delle autorizzazioni ritirate.
4. L'autorizzazione è altresì revocata qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
5. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 3 qualora sussistono i requisiti per ottenere una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare nuovamente la domanda, completa di tutta la documentazione richiesta.

Art. 16 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore, abroga tutte le precedenti norme che disciplinano l'accesso e il transito nella ZTL

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento cesseranno di avere validità tutti i permessi/autorizzazioni rilasciati ai sensi della previgente disciplina.

Art. 17 Entrata in vigore e periodo transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'installazione della segnaletica stradale prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992), previo un periodo transitorio la cui durata sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso previa comunicazione da affiggere all'Albo on line, sul sito del comune, per un periodo non inferiore a giorni quindici.
2. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma 1, i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 possono inoltrare la domanda di autorizzazione.

